



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 41603241/209/206 - 06.41217061 - Fax 06.4112034 – 06.4100699

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: dplnd.roma@lnd.it

Stagione Sportiva 2022-2023

Comunicato Ufficiale N° 29 del 10/11/2022

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

INDICE

Segreteria
Risultati
Giustizia Sportiva

1. Risultati Gare

TERZA CATEGORIA RM					
GIRONE: A					
	DATA	GIORNATA			
5/11/22	3/A	NUOVA LUNGHEZZA	ACUTO	1 - 4	
		PIGLIO	POL. SOC. CASTELLINSIEME	1 - 2	
		TUFANO CALCIO	REAL COLLEFERRO	1 - 1	
6/11/22	3/A	ACADEMY MUNDIAL F.C.	CASTEL SAN PIETRO ROMANO	1 - 4	
		PROCALCIO ITALIA	VIRTUS TORRE MAURA	2 - 2	
		RAYO VELLETRANO	GAVIGNANO	1 - 0	
		SAN LORENZO CALCIO S.R.L.	CITTA DI OLEVANO CALCIO	0 - 3	
		SPORTING COLLEFERRO	ATLETICO VALMONTONE	4 - 3	
GIRONE: B					
	DATA	GIORNATA			
5/11/22	3/A	ANTICOLI CORRADO 1966	FELLAS UNITED	2 - 3	
		SORATTE	CINQUESTELLESPO RT AR.L.	1 - 0	
6/11/22	3/A	BASTOGI	GRANATA	2 - 4	
		FLAMINIO REAL	REAL TIRRENO	3 - 2	
		MENTANA CALCIO 2019	FUTBOL MONTESACRO	1 - 0	
		SABINENSIS	PRO CALCIO CASTEL MADAMA	1 - 1	
		SS PRO MARCELLINA	KOLBE PONTE MAMMOLO A.S.D	2 - 1	
		VIGOR MELLIS	LA SBOFARDA FC	0 - 1	
GIRONE: C					
	DATA	GIORNATA			
5/11/22	3/A	VILLA GORDIANI	GARBATELLA 1920	1 - 1	
6/11/22	3/A	BORGATA TOR SAPIENZA	REAL SANPAOLO CALCIO	4 - 2	
		INDOMITA ROMA	ATLETICO TOR CERVARA	0 - 1	
		NOVAROMA 2020	PALMAROLA CLUB A R.L.	2 - 1	
		ROMA TEAM SPORT QUEENS	ATLETICO FOCENE	5 - 1	
		VIRTUS TORMARANCIO	REAL FLAMENCO 82	3 - 0	
		CECILIA SPORT	IL GABBIANO GYM	V.D.G.S.	

DPLND ROMA 29/ 3

UNDER 19 PROV. RM

GIRONE: A

DATA	GIORNATA			
5/11/22	3/A	CLUB OLIMPICO ROMANO	REAL CAMPAGNANO	1 - 2
		GUIDONIA	VIRTUS ROMA	2 - 5
		PRIMA PORTA SAXA RUBRA	ALBULA	4 - 2
		RIANO CALCIO	FOOTBALL JUS	7 - 2
		VIGOR RIGNANO FLAMINIO	CRIS	6 - 2
6/11/22	3/A	A FERRARIS VILLANOVA 1956	VILLA ADRIANA	0 - 0
		PIANA DEL CAVALIERE	LEDESMA ACADEMY	2 - 2

GIRONE: B

DATA	GIORNATA			
5/11/22	3/A	ATLETICO ACILIA A.R.L.	INDOMITA ROMA	3 - 3
		CVN CASAL BERNOCCHI	DABLIU NEW TEAM SSD.AR.L.	1 - 4
		IL GABBIANO GYM	CESANO	0 - 1
		MUNDIAL FOOTBALL CLUB	FORMELLO CALCIO C.R.	5 - 1
		W3 MACCARESE	CITTA DI ACILIA	1 - 1
6/11/22	3/A	GORILLA	OLIMPUS ROMA	2 - 2
		MIRACOLI FOOTBALL CLUB	JEM S SOCCER ACADEMY ARL	1 - 3

GIRONE: C

DATA	GIORNATA			
5/11/22	3/A	ACCADEMIA GIALLOAZZURRI	COLONNA	1 - 6
		DON BOSCO GENZANO	PROCALCIO ITALIA	0 - 4
		DREAMING FOOTBALL ACADEMY	POLISPORTIVA CIAMPINO	4 - 1
		ELIS A.R.L.	C.S.V. BREDA S.S.D.R.L.	1 - 1
		SPORTING ARICCIA	G. CASTELLO	0 - 0
6/11/22	3/A	ATLETICO LODIGIANI	VALLE MARTELLA CALCIO	2 - 3

GIUDICE SPORTIVO

Si trascrivono di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo presso questa Delegazione Sig. Domenico D'AMBROSIO con l'assistenza del Rappresentante dell'A.I.A. Sig. VETRUGNO PIETRO nella seduta del 9 Novembre 2022:

TERZA CATEGORIA ROMA

GARE DEL 5/11/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BIROLINI MIRKO (NUOVA LUNGHEZZA)

GARE DEL 6/11/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

CECILIA SPORT - IL GABBIANO GYM

Visti gli atti ufficiali, rilevato che:

- al 3 minuto del II tempo a seguito di uno scontro di gioco un calciatore della Società IL GABBIANO GYM rimaneva a terra infortunato

- si rendeva, quindi, necessario l'intervento dell'ambulanza che causava una lunga interruzione del gioco - entrambi i capitani, scossi dall'accaduto, richiedevano all'arbitro la sospensione della gara in quanto non più nella condizione psicologica per continuare l'incontro.

Letto quanto sopra preso atto che la gara è stata sospesa al 3 minuto del II tempo per grava infortunio di un calciatore sul punteggio di 0-5.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari di espulsione assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

Le ammonizioni singole assunte a carico di tesserati verranno prese in esame dagli organi disciplinare al termine della prosecuzione della gara.

Gli atti relativi vengono rimessi al Comitato Regionale Lazio per i conseguenti adempimenti di competenza, disponendo la prosecuzione della gara, ai sensi dell'art. 30 del regolamento L.N.D.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 25/11/2022

PAGLIUCA IGINO (SS PRO MARCELLINA)

Allontanato per aver rivolto frase offensiva all'indirizzo dell'arbitro.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 18/11/2022

TIBURZI MARIO (KOLBE PONTE MAMMOLO
A.S.D)

Allontanato per cumulo di ammonizioni.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 18/11/2022

MARINO EMANUELE (SABINENSIS)

Allontanato per aver rivolto frasi ingiuriose all'indirizzo dell'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PASSUCCI CLAUDIO (ATLETICO FOCENE)

Allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro.

MAZZELLI RICCARDO (SS PRO MARCELLINA)

Allontanato per aver rivolto frasi irrispettose all'indirizzo dell'arbitro.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

MARANCO ANDREA (FUTBOL MONTESACRO)

Espulso per cumulo di ammonizioni alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro fin quando non abbandonava il terreno di gioco. Al termine della gara rientrava in campo reiterando il proprio comportamento.

PIACENTINI MARCO (SPORTING COLLEFFERRO)

Espulso per essersi avvicinato in maniera minacciosa spintonando senza procurargli dolore, veniva fatto allontanare da propri compagni di squadra.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SALA CLAUDIO (SAN LORENZO CALCIO S.R.L.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RAPONE GIORDANO (GRANATA)

TATTI GABRIELE

(PRO CALCIO CASTEL
MADAMA)

AODI NADIR (REAL TIRRENO)

CAMINITI ALESSANDRO

(REAL TIRRENO)

DI STEFANO SIMONE (SABINENSIS)

DI DOMENICO GIORGIO

(SPORTING COLLEFFERRO)

PALAMIDES MARCO (SS PRO MARCELLINA)

CHICHINETE MIREL
SEBASTIAN

(VIRTUS TORRE MAURA)

Perchè, da giocatore sostituito, si posizionava in panchina da dove rivolgeva frasi ingiuriose all'indirizzo dell'arbitro.

UNDER 19 PROVINC.-RM-

GARE DEL 29/10/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

RICORSO DELLA SOC. ATLETICO ACILIA PER LA DECLARATORIA DI IRREGOLARITA' DELLA GARA OLIMPUS ROMA - ATLETICO ACILIA DEL 29 OTTOBRE 2022, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI UNDER 19.

Il Giudice Sportivo di Primo Grado,
letto il ricorso in epigrafe,
lette le controdeduzioni presentate dalla Soc. OLIMPUS ROMA.,
esaminati gli atti ufficiali,
a scioglimento della riserva assunta nel C.U. n. 25 del 3.11.2022 (pag.5);
decide quanto segue.

La Soc. ATLETICO ACILIA ha presentato reclamo avanti a questo Organo Giudicante chiedendo l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10 comma 1 e 6 C.G.S. ai danni della Società OLIMPUS ROMA per aver quest'ultima contravvenuto alle limitazioni regolamentari in tema di impiego massimo di Calciatori fuori quota nella gara disputata tra le due Società il 29.10.2022, valevole per il Campionato Juniores Provinciali Under 19.

Inviava proprie controdeduzioni la Soc. OLIMPUS ROMA con le quali confermava di aver utilizzato solo quattro calciatori " fuori quota" in quanto nella distinta di gara veniva indicata erroneamente la data di nascita (9.11.2002) del calciatore ACALI Federico Andrea.

Effettuati quindi i necessari controlli è risultato che effettivamente il calciatore ACALI sia nato non già il 9.11.2002 ma il 13.7.2004.

Per quanto sopra lo stesso non può essere considerato come " fuori quota "

Accertato quanto sopra appaiono ininfluenti le ulteriori considerazioni espresse dalla Soc. OLIMPUS ROMA.

Il ricorso pertanto non può essere accolto.

Il Comunicato Ufficiale n. 1 del 14.7.2022 della Delegazione Provinciale di Roma, prescrive espressamente che, con riferimento al Campionato Juniores Provinciali Under 19, riservato ai calciatori nati dal 1/1/2004 in poi, *"Alle gare del Campionato Provinciale Juniores Under 19 possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2004 e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. È CONSENTITO L'IMPIEGO DI MASSIMO QUATTRO CALCIATORI "FUORI QUOTA" NATI DAL 1° GENNAIO 2002 IN POI.*

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.."

Orbene, anche alla luce di quanto sopra esposto, risulta che la Soc OLIMPUS ROMA ha schierato come titolari i seguenti giocatori "fuori quota":

- 1) BONATESTA Gabriele (indicato in distinta con il n. 8), nato il 14.3.2003;
- 2) TROVATO LO PRESTI Giovanni (indicato in distinta con il n. 7), nato il 31.1.2003;
- 3) TOLOTTI Giorgio (indicato in distinta con il n. 4), nato il 13.5.2003;
- 4) FONTANA Alessandro (indicato in distinta con il n.10) nato 9.11.2002;

Da tutto quanto precede ne consegue, pertanto, che la Società OLIMPUS ROMA non ha ecceduto i limiti posti al riguardo dal regolamento di cui al C.U. n. 1 del utilizzando, nel complesso 4 giocatori "fuori quota".

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo di Primo Grado

- rigetta il reclamo proposto dalla Soc. ATLETICO ACILIA e per l'effetto conferma il risultato della gara OLIMPUS ROMA – ATLETICO ACILIA del 29.10.2022 conclusasi con il punteggio di 1- 0 in favore della Soc OLIMPUS ROMA

- Commina alla Soc. OLIMPUS ROMA l'ammenda di € 75,00 per errata compilazione della lista di gara;

- Dispone incamerarsi il contributo reclamo ai sensi dell'art 48 comma 5 del CGS:

GARE DEL 30/10/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

RICORSO DELLA SOC. A.C.D. GUIDONIA PER LA DECLARATORIA DI IRREGOLARITA' DELLA GARA FOOTBALL JUS - ACD GUIDONIA C. DEL 30 OTTOBRE, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI UNDER 19.

Il Giudice Sportivo di Primo Grado,
letto il ricorso in epigrafe,
lette le controdeduzioni presentate dalla Soc FOOTBALL JUS,.
esaminati gli atti ufficiali,
a scioglimento della riserva assunta nel C.U. n. 25 del 3.11.2022 (pag.5);
decide quanto segue.

La Soc. A.C.D. GUIDONIA ha presentato reclamo avanti a questo Organo Giudicante chiedendo l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10 comma 1 e 6 C.G.S. ai danni della Società FOOTBALL JUS per aver quest'ultima contravvenuto alle limitazioni regolamentari in tema di impiego massimo di Calciatori fuori quota nella gara disputata tra le due Società il 30.10.2022, valevole per il Campionato Juniores Provinciali Under 19.

Inviava le proprie controdeduzioni la SOC. FOOTBALL JUS dove in buona sostanza lamentava, in via preliminare, l'irricevibilità del ricorso per omessa allegazione del pagamento del contributo e quindi invocava l'inammissibilità dello stesso ricorso per genericità delle argomentazioni.

Letto ciò questo Giudice ritiene di non poter accogliere le argomentazioni proposte in quanto:
al punto A) il contributo risulta tempestivamente corrisposto e la ricevuta regolarmente allegata alla PEC del 31 ottobre inviata per conoscenza anche alla Soc. controdeducente;

per il punto B) il ricorso non può essere considerato redatto in forma generica poiché l'oggetto del ricorso anche se non determinato può essere facilmente determinabile sulla scorta della lista di gara diligentemente allegata e già in possesso di questo Giudice.

Per quanto detto

Il ricorso è fondato.

Il Comunicato Ufficiale n. 1 del 14.7.2022 della Delegazione Provinciale di Roma, prescrive espressamente che, con riferimento al Campionato Juniores Provinciali Under 19, riservato ai calciatori nati dal 1/1/2004 in poi, *"Alle gare del Campionato Provinciale Juniores Under 19 possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2004 e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. È CONSENTITO L'IMPIEGO DI MASSIMO QUATTRO CALCIATORI "FUORI QUOTA" NATI DAL 1° GENNAIO 2002 IN POI.*

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.."

Orbene dalla distinta gara della Società FOOTBALL JUS, risulta che sono stati schierati come titolari i seguenti giocatori "fuori quota":

- 1) PIVETTA Emanuele (indicato con il n. 99), nato il 10.7.2003;
- 2) LOMBARDI Guglielmo (indicato con il n. 5), nato il 4.10.2003;
- 3) COMPAGNONI Giorgio (indicato con il n. 2), nato il 6.7.2002;
- 4) LOPES ALMEIDA Nicholas (indicato in distinta con il n.8) nato 5.6.2003;
- 5) MOTZO Mattia (indicato in distinta con il n.7) nato il 14.3.2003;
- 6) CAROPPO Pietro (indicato in distinta con il n. 17) nato il 28.10.2002;
- 7) ZIBELLINI Federico (indicato in distinta con il n. 9) nato 22.5.2003;
- 8) JAITEH Baba (indicato in distinta con il n. 129 nato il 31.3.2002;

Da tutto quanto precede ne consegue, pertanto, che la Società FOOTBALL JUS ha ecceduto i limiti posti al riguardo dal regolamento di cui al C.U. n. 1 del utilizzando, nel complesso ben 8 giocatori "fuori quota" in luogo dei 4 in totale consentiti.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo di Primo Grado

- Accoglie il reclamo della Soc. A.C.D. GUIDONIA e per l'effetto ai sensi dell'art. 10 comma 1 e 6 C.G.S. commina a carico della Società FOOTBALL JUS la sanzione della perdita con il

punteggio di 0-3 della gara FOOTBALL JUS – A.C.D. GUIDONIA del 30.11.2022, valevole per il Campionato Juniores Provinciali Under 19;
- Commina alla Soc.FOOTBALL JUS l'ammenda di € 50,00;
- Inibisce fino al 18.11.2022 il Sig. CASOLI Riccardo, dirigente accompagnatore della Soc. FOOTBALL JUS nella gara in questione;
- Dispone restituirsi alla Soc. A.C.D. GUIDONIA il contributo reclamo ai sensi dell'art 48 comma 5 del CGS:

GARE DEL 5/11/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

ALTORANGO ETHANIEL (DABLIU NEW TEAM SSD.AR.L.)

Espulso per proteste nei confronti dell'arbitro, alla notifica del provvedimento disciplinare gli rivolgesa frasi offensive fino all'uscita dal terreno di gara. Al termine della stessa tentava più volte di avvicinare un giocatore avversario rivolgendogli frasi minacciose venendo sempre fatto allontanare dai propri dirigenti.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DE PETRILLO EMANUELE (CITTA DI ACILIA)

BONITO ANDREA (G. CASTELLO)
ERMANNIO

AYTANO FRANCESCO (POLISPORTIVA CIAMPINO)

D ANDREA FEDERICO (RIANO CALCIO)

LUCIA FRANCESCO (VIRTUS ROMA)

GARE DEL 6/11/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CACCIARELLA GIUSEPPE (JEM S SOCCER ACADEMY
ARL)

Pubblicato in Roma il 10 Novembre 2022

IL SEGRETARIO
Giovanni Parisi

IL DELEGATO
Angelo Di Benedetto